

ALIQUOTE TASI 2014

	Quota comunale	Annotazioni
a) abitazione principale e relative pertinenze	0,20%	<i>Nel calcolo possono essere comprese fino a 3 (tre) pertinenze, nella misura massima di una pertinenza per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. I fabbricati che non rientrano fra le pertinenze dell'abitazione principale devono essere assoggettati all'aliquota fissata per gli "altri fabbricati".</i>
b) altri fabbricati	0,16%	
c) aree fabbricabili	0,16%	<i>Con la Deliberazione n° 37 del 18-7-2014 il Consiglio Comunale ha approvato i valori di riferimento delle aree fabbricabili</i>
d) fabbricati rurali ad uso strumentale	-	<i>Esenti</i>

I soggetti passivi della TASI sono tenuti a presentare apposita Dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate. Le Dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'ICI e dell'IMU, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI.

Per usufruire dell'esenzione per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui alla lettera d) è necessario - obbligatoriamente e a pena di decadenza - la presentazione di apposita Dichiarazione TASI attestante, con dati analitici e non generici, la sussistenza dei requisiti che giustificano l'applicazione del beneficio. La presentazione di tali Dichiarazioni IMU deve avvenire entro il 30 giugno 2015 (ma anche prima).

ASSIMILAZIONI - AGEVOLAZIONI

E' assimilato ad abitazione principale l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle **Forze armate** e alle **Forze di polizia** ad ordinamento militare e da quello dipendente dalla Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia. Limitatamente a questo caso, per considerare l'immobile come abitazione principale non é richiesta la coincidenza della residenza anagrafica con la dimora abituale (aliquota 0,2%).

Sono equiparata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto, da **anziani o disabili** che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risulti locata (aliquota 0,2%).

Si considera, altresì, direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani **non residenti nel territorio dello Stato** a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata (aliquota 0,2%).

In caso di separazione legale, il coniuge assegnatario della casa coniugale diventa titolare del diritto di abitazione sulla stessa e, in quanto abitazione principale, esente dall'IMU.

La base imponibile è ridotta al 50% per:

A. fabbricati di interesse storico e artistico;

B. fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità dell'immobile deve scaturire da un fatto oggettivo e non derivare dalla scelta del possessore, come può essere il caso del fabbricato accatastato e volutamente lasciato grezzo.

Per tutti gli altri casi particolari e per maggiori dettagli è consigliabile consultare la Legge e gli Atti approvati dal Consiglio Comunale, fra i quali soprattutto il Regolamento IUC, tutti pubblicati sul sito del Comune di Massafra.